

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3220-A/R

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SORIAL, NUTI, CARINELLI, CECCONI, D'AMBROSIO, NESCI, CANCELLERI, SPESSOTTO, AGOSTINELLI, ALBERTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CARIELLO, CASO, CASTELLI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, RUOCO, SARTI, SCAGLIUSI, SIBILIA, SPADONI, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI**

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni

*Presentata il 7 luglio 2015*

(Relatore: **LATTUCA**)

NOTA: Il presente stampato riporta il testo approvato il 10 marzo 2016 dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 19 novembre 2015.

Per i pareri espressi e per il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea si veda lo stampato n. 3220-A.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che:

l'articolo 1, comma 3, dispone che l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione, tra le quali sono inclusi gli organi costituzionali, inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio;

ritenuto che:

in relazione agli organi costituzionali sia necessario prevedere che gli stessi, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 1, disciplinino l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo nell'ambito della propria autonomia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, comma 3, siano premesse le parole: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 3.1 » e conseguentemente, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente comma: « 3.1. Gli organi costituzionali disciplinano, nel rispetto dei principi di cui al comma 3, l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo nell'ambito della propria autonomia ».

---

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE  
(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3220 Sorial ed altri, recante « Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di

rappresentanza delle pubbliche amministrazioni», come risultante dagli emendamenti approvati;

richiamato il parere espresso, sul precedente testo, nella seduta del 17 novembre 2015;

evidenziato che il provvedimento in esame detta misure per conseguire la riduzione dei costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche (cosiddette « auto blu »), tra l'altro prorogando di due anni la disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) che sancisce il divieto per le amministrazioni pubbliche di acquistare autovetture e di stipulare contratti di *leasing* aventi ad oggetto autovetture;

considerato che l'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014 esclude i servizi per la difesa e la sicurezza dalle disposizioni di contenimento della spesa per autovetture;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che « restano ferme » le disposizioni concernenti le autovetture utilizzate per talune tipologie di servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche e in particolare – per quanto riguarda l'ambito di competenza di questa Commissione – quelle utilizzate per i servizi operativi della difesa e della sicurezza militare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3220 Sorial, recante « Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni »;

ribadita la valutazione positiva dell'obiettivo della proposta di legge volta a finalità di razionalizzazione della spesa pubblica e di contenimento dei costi attraverso la riduzione delle spese e la dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, evidenziata nel parere reso il 17 novembre scorso;

ribadita altresì l'opportunità che per talune tipologie di servizi svolte dalle amministrazioni pubbliche escluse dal divieto di acquisto, di cui al comma 2 dell'articolo 1, quali, in particolare, i servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché i servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo, si prevedano acquisti di autovetture di servizio più sostenibili dal punto di vista ambientale, e quindi con sistemi di alimentazione in grado di garantire una minore emissione di anidride carbonica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

NULLA OSTA

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 3220 Sorial ed altri, recante « Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni »;

richiamato il proprio parere espresso in data 11 novembre 2015;

rilevato che la proposta di legge in esame introduce un divieto generalizzato per le pubbliche amministrazioni, inclusi le regioni e gli enti locali, di acquistare autovetture di servizio o di rappresentanza e di stipulare contratti di *leasing* al riguardo, ferme restando le disposizioni relative alle auto destinate a particolari servizi, e impone la dismissione delle autovetture medesime tramite asta pubblica su piattaforma elettronica, destinando i relativi risparmi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

considerato che il contenuto del provvedimento appare riconducibile, per i profili concernenti le amministrazioni statali, alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « sistema contabile dello Stato », ascritte alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed e), della Costituzione), e, per i profili concernenti le amministrazioni territoriali, alla materia « coordinamento della finanza pubblica », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma della Costituzione);

ricordato che secondo la giurisprudenza costituzionale, « il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti stessi), ma solo con disciplina di principio e modalità di coordinamento finanziario » (sentenza n. 144 del 2012, relativa al contenimento delle spese per le auto di servizio; nello stesso senso cfr., *ex plurimis*, sentenza n. 417 del 2005);

rilevato che il 3 marzo 2016 è stata depositata la sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2016, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della vigente disciplina in materia di contenimento delle spese per le auto di servizio, contenuta nell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica alle regioni; la Corte, ribadendo la propria precedente giurisprudenza, ha in proposito sottolineato che la disposizione censurata non lascia « alla Regione alcun margine di sviluppo dell'analitico precetto », non potendo pertanto essere qualificata come principio di coordinamento della finanza pubblica;

sottolineata in ogni caso l'opportunità che anche le amministrazioni regionali, nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica e nel rispetto del principio di leale collaborazione, adeguino i propri ordinamenti alla normativa volta al contenimento delle spese per le auto di servizio e di rappresentanza;

ricordato che, in data 17 dicembre 2015, è stato sancito un accordo in sede di Conferenza unificata tra Governo, regioni ed enti locali, concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone;

rilevato che risulta inoltre necessario, al fine di rispettare l'autonomia finanziaria degli enti territoriali, che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa restino acquisiti ai bilanci degli enti medesimi e siano finalizzati a soddisfare i bisogni dei territori;

considerato che il conseguimento di effettivi risparmi in attuazione delle misure previste dalla proposta di legge in esame rischia di essere vanificato dalla mancata previsione di misure restrittive per il noleggio delle autovetture e l'acquisto di buoni taxi;

considerato infine che in talune ipotesi la dismissione onerosa delle autovetture potrebbe risultare non agevole o comunque non conveniente,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) sia previsto, in luogo dell'applicazione diretta alle regioni della disciplina del contenimento delle spese per le autovetture di servizio e di rappresentanza, che tale disciplina costituisca per le regioni normativa di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a cui le regioni adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata;

2) sia previsto che per gli enti territoriali i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa per le autovetture restino acquisiti ai relativi bilanci, per essere destinati al soddisfacimento delle esigenze primarie della popolazione;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) si valuti l'opportunità di estendere le misure restrittive relative all'acquisto e alla stipula di contratti di *leasing* delle autovetture anche al noleggio e all'acquisto di buoni taxi;

b) si valuti l'opportunità, nelle ipotesi in cui la dismissione onerosa delle autovetture risulti non agevole o comunque non conveniente, di riconoscere alle amministrazioni la facoltà di procedere alla cessione a titolo gratuito, tramite procedure ad evidenza pubblica, ad enti e associazioni senza scopo di lucro che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria sul territorio.

---

TESTO  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3220

—

ART. 1.

*(Finalità, ambito di applicazione e sanzioni).*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi e di riqualificazione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 alle pubbliche amministrazioni, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, compresi le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, di seguito denominati «pubbliche amministrazioni», è fatto divieto di acquistare autovetture di servizio o di rappresentanza e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto tali autovetture.

2. Restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

3. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di assegnare autovetture di servizio o di rappresentanza a soggetti diversi da quelli individuati dal comma 2.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

*(Finalità, ambito di applicazione e sanzioni).*

**1. All'articolo 1, comma 143, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».**

2. *Identico.*

**3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra l'abitazione e il luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio.**

4. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni della presente legge sono nulli e costituiscono illecito disciplinare, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da 1.000 a 5.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

**4. Gli organi costituzionali disciplinano, nel rispetto dei principi di cui al comma 3, l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo nell'ambito della propria autonomia.**

5. Le disposizioni del comma 3 del presente articolo, dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, costituiscono per le regioni disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a cui, nell'ambito delle rispettive competenze, tali amministrazioni adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di specifici accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2014, effettuano la comunicazione ivi prevista entro il 31 dicembre di ogni anno. Le amministrazioni che non abbiano ancora effettuato la comunicazione provvedono comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La mancata o incompleta comunicazione di cui al comma 6 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione. La sanzione è irrogata dall'Autorità nazionale anticorruzione.

8. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione di cui al comma 6, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri segnala alla Corte dei conti e



5. Le autovetture acquistate in violazione delle disposizioni della presente legge sono poste in vendita con le modalità di cui all'articolo 2 **e i relativi importi sono accreditati ai sensi del medesimo articolo.**

## ART. 2.

*(Dismissione delle autovetture e destinazione delle risorse).*

1. Sulla base del censimento delle autovetture di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2014, le autovetture delle pubbliche amministrazioni, fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, sono dismesse tramite vendita effettuata nella forma di asta pubblica realizzata su piattaforma elettronica.

2. **A decorrere dal 1° gennaio 2015, le dotazioni di bilancio annualmente destinate all'acquisto e alla gestione delle autovetture delle pubbliche amministrazioni, fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, nonché i proventi della dismissione delle autovetture di cui al comma 1 del presente articolo, sono trasferiti al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.**

## ART. 3.

*(Regolamento di attuazione ed entrata in vigore).*

1. **Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di attuazione della medesima legge.**

**all'Autorità nazionale anticorruzione le amministrazioni che non hanno effettuato la comunicazione, ai fini di cui al comma 7.**

9. Le autovetture acquistate in violazione delle disposizioni della presente legge sono poste in vendita con le modalità di cui all'articolo 2.

## ART. 2.

*(Dismissione delle autovetture e destinazione delle risorse).*

1. Sulla base del censimento delle autovetture di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2014, le autovetture **di proprietà delle pubbliche amministrazioni che debbano ancora essere dismesse sono soggette alla procedura di cui all'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto.**

*Soppresso*

## ART. 3.

*(Entrata in vigore).*

*Soppresso*

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1. *Identico.*

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0039460\*